

Scheda informativa sulle assicurazioni sociali per il personale amministrativo, i membri quadri e i membri della direzione

La presente scheda informativa è parte integrante del contratto di lavoro ed è valida fino a revoca.

Ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2026

AVS/AI/IPG/AD	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
AVS	4,35%	4,35%	8,7%
AI	0,7%	0,7%	1,4%
IPG	0,25%	0,25%	0,5%
AD	1,1% per reddito annuo fino a CHF 148'200.00;	1,1% per reddito annuo fino a CHF 148'200.00;	2,2% per reddito annuo fino a CHF 148'200.00;
Totale	6,4%	6,4%	12,8%

AZA (Ausgleichskasse der Zürcher Arbeitgeber, cassa di compensazione dei datori di lavoro di Zurigo) è la cassa di compensazione responsabile per VebeGo. <http://www.aza.ch>

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAINF	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
Infortunio non professionale (INP) a partire da 8 ore di lavoro per settimana	0,0%	1,33%	1,33%
Infortunio professionale (IP)	0.94240%	0,0%	0.94240%

L'assicurazione contro gli infortuni è stata stipulata con la Suva per i rischi di infortunio professionale e non professionale. In caso di incapacità lavorativa a causa di infortunio, il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto alla continuazione del pagamento del salario al 100% a partire dal giorno dell'infortunio (a tempo indeterminato).

A partire dal terzo giorno successivo all'infortunio, la Suva versa al datore di lavoro indennità giornaliera pari all'80% del salario annuo massimo assicurato secondo la LAINF.



Per evitare un sovraindennizzo in caso di salario suppletivo in seguito a infortunio, viene corrisposta una compensazione salariale netta.

In caso di impedimento parziale al lavoro, durante questo periodo l'indennità giornaliera per infortunio viene corrisposta in base al grado d'incapacità lavorativa.

Se l'assicurazione contro gli infortuni respinge il caso, valgono gli obblighi di continuazione del pagamento del salario ai sensi dell'art. 324a CO.

Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia IGM	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia	1,689%	1,689%	3,378%

L'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera è stata stipulata con Allianz. In caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia, il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto alla continuazione del pagamento del salario al 100% per 730 giorni a partire dal 1° giorno di malattia. I collaboratori in età AVS ricevono le stesse prestazioni per un massimo di 180 giorni, ma solo fino al compimento del 70° anno di età.

A partire dal 31° giorno dopo l'inizio dell'inabilità al lavoro, Allianz versa al datore di lavoro indennità giornaliere pari all'80% del salario annuo assicurato.

Per evitare un sovraindennizzo in caso di salario suppletivo in seguito a malattia, viene corrisposta una compensazione salariale netta.

In caso di impedimento parziale al lavoro, durante questo periodo l'indennità giornaliera per malattia viene corrisposta in base al grado d'incapacità lavorativa.

Se l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia respinge il caso, valgono gli obblighi di continuazione del pagamento del salario ai sensi dell'art. 324a CO.

Assicurazione complementare LAINF	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
Polizza complementare LAINF	Salario LAINF: 0,237% Salario eccedente: 0,153%	0,0%	0,237% 0,153%

L'assicurazione complementare all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è stata stipulata con Allianz.

- **Prestazioni in caso di incapacità lavorativa**

A partire dal 31° giorno successivo all'infortunio, Allianz versa al datore di lavoro, in aggiunta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, indennità giornaliere pari al 10% del salario annuo



massimo assicurato ai sensi della LAINF e al 90% delle componenti salariali non assicurate obbligatoriamente (salario eccedente LAINF).

- **Capitale d'invalidità**

In caso di probabile invalidità permanente, l'assicurazione versa il capitale d'invalidità, calcolato in base al grado d'invalidità e al salario assicurato. Con un grado AI del 100%, la prestazione corrisponde al 350% del salario assicurato.

- **Spese di cura**

Illimitate in Svizzera e all'estero.

- **Cure ospedaliere in Svizzera**

Reparto privato.

- **Copertura delle differenze**

Presa in carico delle riduzioni dell'assicurazione LAINF in seguito a negligenza grave o atti temerari. Sono esclusi dall'assicurazione complementare LAINF gli infortuni per i quali non sono previste prestazioni ai sensi della LAINF (per es. ma non esclusivamente: in caso di sommosse, partecipazione a gare con veicoli a motore e natanti a motore, nonché corse di allenamento su circuiti, ecc.)

Gravidanza

In caso di incapacità lavorativa certificata dal medico durante la gravidanza, il salario continua ad essere versato come caso di malattia. La prosecuzione del pagamento del salario dura fino all'inizio del congedo di maternità.

Maternità

A partire dal **1° gennaio 2025**, tutte le dipendenti hanno diritto a **16 settimane di congedo maternità** (112 giorni), con prosecuzione del pagamento del salario al 100% dell'ultimo mensile percepito. Per le collaboratrici retribuite a ore, viene preso come riferimento il salario medio degli ultimi sei mesi.

Durante le prime 14 settimane, la cassa di compensazione versa al datore di lavoro indennità giornaliera pari all'80% del salario AVS, fino ad un massimo di 220,00 franchi al giorno, in conformità con la legge federale sull'indennizzo in caso di perdita di guadagno (IPG, RS 834.1).

Disposizioni cantonali possono prevedere prestazioni maggiori.

Servizio militare e assenze simili

Durante le assenze dovute a servizio militare, servizio civile o di protezione civile fino ad un massimo di 4 settimane per anno solare, lo stipendio continua ad essere pagato al 100%. Fanno eccezione la scuola reclute e la ferma continuata, la cui retribuzione è illustrata qui di seguito.

Per i servizi militari che superano le quattro settimane e durante la scuola reclute e la ferma continuata, viene versato il 100% del salario per un tempo limitato (secondo le tabelle per la continuazione del pagamento del salario). In seguito, al dipendente vengono versate solo ed esclusivamente le indennità giornaliera IPG.

I dipendenti che prestano servizio hanno diritto all'indennità prevista della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (IPG). L'indennità viene corrisposta per giorno di servizio e versata al datore di lavoro.



Congedo di paternità

A partire dal giorno della nascita del proprio figlio, il padre ha diritto a un congedo retribuito di 2 settimane (10 giorni lavorativi), a condizione che abbia diritto all'indennità conformemente alla Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (IPG).

Il congedo deve essere fruito entro 6 mesi dal giorno della nascita. I giorni di congedo possono essere presi consecutivamente o singolarmente.

Durante il congedo di paternità, lo stipendio continua ad essere pagato al 100%. Le indennità IPG vengono versate al datore di lavoro.

Congedo parentale - congedo per l'assistenza ai figli con gravi problemi di salute

I dipendenti che devono assistere un figlio la cui salute è gravemente compromessa a causa di una malattia o di un infortunio hanno diritto a un congedo retribuito di un massimo di 14 settimane per evento, a condizione che abbiano diritto all'indennità prevista dalla Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (IPG).

Se anche l'altro genitore svolge un'attività lucrativa dipendente, il congedo può venir suddiviso tra entrambi i genitori, che hanno così diritto ad un massimo di 7 settimane di congedo ciascuno. I genitori possono anche scegliere una diversa suddivisione del congedo. Il congedo deve essere fruito entro 18 mesi, a partire dal giorno in cui viene percepita la prima indennità giornaliera.

Durante il congedo parentale, lo stipendio continua a essere pagato al 100%. Le indennità IPG vengono versate al datore di lavoro.

Zurigo, gennaio 2026

Great work

Vebego SA
Albisriederstrasse 253
8047 Zurigo

T +41 (0)41 43 322 94 94
Info@vebego.ch
www.vebego.ch